

COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa




**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI PERMANENTI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 03-09-2013

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Compiti delle Commissioni
- Art. 3 – Numero delle Commissioni
- Art. 4 – Designazione dei Componenti
- Art. 5 – Composizione delle Commissioni
- Art. 6 – Deleghe e Dimissioni
- Art. 7 – Diritto di Informazione e di Visione
- Art. 8 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente
- Art. 9 – Convocazioni delle Commissioni e numero legale
- Art. 10 – Gettoni di presenza
- Art. 11 – Commissioni Congiunte
- Art. 12 – Obbligatorietà dei Pareri
- Art. 13 – Giustificazioni
- Art. 14 – Riunioni Aperte
- Art. 15 – Procedimenti attuali
- Art. 16 – Pubblicazione
- Art. 17 – Norma Finale di Rinvio
- Art. 18 – Entrata in Vigore





COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, le adunanze, l'organizzazione, il funzionamento e le funzioni delle Commissioni Consiliari Permanenti, istituite ai sensi dell'Art.19 dello Statuto Comunale.

ART. 2

Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni esercitano poteri consultivi e istruttori. Esse compiono l'istruttoria ed esprimono i pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari e su tutti gli altri argomenti che ad esse vengono sottoposti dall'Amministrazione.

ART. 3

Numero delle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari, istituite in seno al Consiglio Comunale di Scicli sono quattro ed hanno le seguenti competenze:
 - 1^ **Commissione:** Affari Generali ed Istituzionali, Personale, Organizzazione dell'Ente, Trasparenza e Controllo dell'Azione Amministrativa;
 - 2^ **Commissione:** Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia, Viabilità, Trasporti, Protezione Civile, Arredo Urbano e Verde Pubblico, Energia e Fonti Rinnovabili;
 - 3^ **Commissione:** Bilancio, Finanze e Patrimonio, Programmazione, Sviluppo Economico, Lavoro, Servizi Demografici, Polizia Urbana e Annona, Comunicazione e Pubblicità dell'Ente;
 - 4^ **Commissione:** Servizi Sociali e Solidarietà Sociale, Igiene e Sanità, Ecologia, Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Sport, Turismo, Spettacolo, Pari Opportunità.

2. Ciascuna delle Commissioni esprime parere sugli affari di propria competenza. Solo nel caso in cui più Commissioni sono specificatamente competenti, il parere può essere espresso dalle stesse riunite in seduta congiunta.
3. Le Commissioni possono chiedere al Sindaco di pubblicizzare a mezzo dell'Ufficio Stampa del Comune notizie dei lavori delle Commissioni.

ART. 4

Designazione dei Componenti

1. Le Commissioni sono formate da Consiglieri Comunali che rappresentano, in misura proporzionale, la consistenza numerica di tutti i gruppi consiliari.
2. Ogni Capo Gruppo Consiliare provvede a designare e ad indicare i propri rappresentanti in seno alle singole Commissioni.
3. Le designazioni operate dai Capi Gruppo sono vincolanti per la formazione delle Commissioni.
4. Per la modifica di una o più Commissioni conseguente alla variazione di consistenza numerica dei gruppi consiliari si procederà ai sensi dei commi precedenti.
5. In caso di variazione e consistenza dei gruppi politici si procederà, nuovamente, secondo le proporzioni indicate negli articoli e commi precedenti.
6. I Consiglieri possono far parte di più Commissioni.

ART. 5

Composizione delle Commissioni

1. Ciascuna Commissione è composta da cinque Consiglieri.
2. Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Tutti i Consiglieri Comunali, non componenti la Commissione, possono partecipare ed apportare il loro contributo ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, senza diritto al gettone di presenza e senza diritto di giustificazione per l'assenza dal posto di lavoro.
4. Le mansioni di Segretario della Commissione vengono espletate da un funzionario del Comune di preparazione e di qualifica adeguata designato dal Segretario Comunale.
5. L'Ufficio di Segreteria del Presidente del Consiglio cura, tra l'altro, la conservazione dei registri, dei verbali, degli atti e tutti i documenti prodotti.
6. Il Segretario sottoscrive il verbale unitamente al Presidente della Commissione.
7. Ciascun componente ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni di cui fa parte.
8. I componenti di ciascuna Commissione debbono astenersi dal prendere parte a discussioni o delibere riguardanti liti od oggetti per le quali sussista un interesse proprio o di parenti fino al 4° grado (comprese società ed associazioni di cui facciano parte).

ART. 6

Deleghe e Dimissioni

1. Le eventuali dimissioni dalla Commissione di un componente verranno presentate contestualmente al Presidente della Commissione, al Presidente del Consiglio e al Capo Gruppo Consiliare di appartenenza; questi ne informerà l'intero Consiglio Comunale alla prima seduta utile e procederà alla sostituzione con un Consigliere dello stesso gruppo di appartenenza, fatta salva la volontà del dimissionario a rimanere nel gruppo consiliare che lo aveva designato. In caso di decadenza o di sospensione delle funzioni per motivi di legge, nelle more

dell'insediamento del primo dei non eletti, il Capo Gruppo Consiliare provvederà a sostituire il Consigliere sospeso o decaduto, al fine di assicurare il buon funzionamento delle Commissioni.

2. Le dimissioni dalla carica di Presidente di una Commissione, vanno presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale che ne informa il Consiglio e il Vice Presidente della Commissione stessa. Quest'ultimo provvederà nel più breve termine alla convocazione della Commissione con all'o.d.g. l'elezione del nuovo presidente.
3. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni Consiliari, dei Presidenti e dei Vice Presidenti una volta presentate per iscritto, sono irrevocabili.
4. I componenti delle Commissioni hanno il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni di cui fanno parte. Il componente di una Commissione è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro un determinato oggetto.
5. Il Consigliere che non possa intervenire ad una seduta della Commissione di cui è componente, può essere sostituito da un Consigliere da lui stesso designato con delega scritta appartenente al suo stesso gruppo. Tale designazione può avvenire anche da parte del Capo Gruppo di appartenenza.

ART. 7

Diritto di informazione e di Visione

1. I componenti delle Commissioni hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, dalle Aziende, dalle Istituzioni e dagli Enti dipendenti tutte le informazioni, in loro possesso, utili all'espletamento del loro compito. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e nei tempi previsti dai vigenti regolamenti.
2. I componenti, inoltre, hanno diritto di informazione e di consultazione su tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge.
3. L'esercizio dei diritti di cui ai commi precedenti è effettuato dai componenti richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai Titolari di posizione organizzativa ed ai funzionari responsabili dei singoli Uffici, mediante richiesta scritta con l'indicazione degli atti o dei provvedimenti che interessano.

ART. 8

Elezione del Presidente e del Vice Presidente

1. Ciascuna Commissione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei voti, con votazione segreta separata, il Presidente ed il Vice Presidente, entro quindici giorni dalla costituzione delle stesse; a convocarle per il loro insediamento e per l'elezione delle suddette cariche provvederà il Presidente del Consiglio, tramite posta elettronica.
2. Il Presidente della Commissione neo-eletto comunica, entro una settimana, il proprio nominativo e quello del Vice Presidente al Presidente del Consiglio; quest'ultimo provvede ad informare il Sindaco, gli Assessori, i Capi Gruppo Consiliari, il Segretario Comunale e il Capo Settore Affari Generali.
3. La seduta in cui è assente il Presidente è presieduta dal suo Vice e in caso di assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano di età.
4. In caso di sedute di Commissioni che si svolgono fuori dai locali del Comune (sopralluoghi, visite, ispezioni, controlli, Consigli "aperti", ecc.) le funzioni di Segretario vengono svolte dal componente più giovane di età.
5. I Presidenti delle Commissioni riferiscono al Presidente del Consiglio e/o al Consiglio Comunale, periodicamente, sui lavori e relazionano sugli atti che hanno costituito oggetto di studio.

ART. 9

Convocazione delle Commissioni e numero legale

1. La seduta ordinaria è convocata dal Presidente della Commissione di propria iniziativa ovvero per richiesta di due componenti della stessa Commissione; tale richiesta può essere altresì formulata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio.
2. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. La mancanza della maggioranza dei componenti all'ora della prima convocazione comporta il rinvio di mezz'ora della seduta (seconda convocazione).
4. Qualora dopo il rinvio di mezz'ora non si raggiunga il numero legale, la seduta è dichiarata deserta. Se invece durante i lavori, dopo che una Commissione si è già insediata regolarmente viene a mancare il numero legale, la riunione automaticamente si scioglie, anche se riunita in prima convocazione.
5. La convocazione può avvenire per posta elettronica. Nei casi in cui i Consiglieri lo richiedano espressamente è altresì valida la convocazione se fatta per via telefono direttamente al componente della Commissione; in tal caso il Segretario della Commissione annota ora e data della convocazione telefonica.
6. Le Commissioni saranno convocate non oltre i tre giorni lavorativi precedenti la data stabilita per la riunione ordinaria; se invece le pratiche hanno carattere di urgenza adeguatamente motivato il termine minimo è ridotto a 24 ore prima dell'ora fissata.
7. La convocazione viene comunicata, inoltre, al Sindaco, agli Assessori al ramo, al Presidente e Vice Presidente del Consiglio, a tutti i Capi Gruppo Consiliari compresi quelli formati da un singolo Consigliere e al Titolare di posizione organizzativa competente per materia.
8. Della convocazione, inoltre, è data adeguata pubblicità sul sito del Comune ove verrà creata apposita pagina Web.

ART. 10

Gettoni di presenza

1. I componenti delle commissioni presenti sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma sul registro delle presenze annotando l'ora di entrata ed uscita. Tutto questo al fine di convalidare la presenza, pena la non corresponsione del gettone.
2. Per la presenza alla seduta della Commissione formalmente convocata, spetta al componente il gettone di presenza fissato per la partecipazione alla seduta del Consiglio Comunale.
3. Qualora nella stessa giornata il Consigliere componente di una Commissione partecipa a sedute di Commissioni diverse o a sedute di Consiglio, gli sarà corrisposto un solo gettone di presenza.

ART. 11

Commissioni Congiunte

1. Quando gli argomenti in trattazione riguardano due o più Commissioni, vengono discussi in seduta congiunta. Tale seduta è convocata ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Vice Presidente del Consiglio.
2. La seduta congiunta di due o più Commissioni deve essere convocata, in ogni caso, nei termini previsti dal presente Regolamento qualora lo richiedano almeno quattro Consiglieri.
3. La seduta è validamente costituita se sono rappresentate almeno la metà più uno dei componenti delle singole Commissioni partecipanti; si deve tener conto che un Consigliere può appartenere a più Commissioni ed in tal caso va conteggiato tante volte quanto sono le Commissioni di

appartenenza.

4. La Commissione esprime il proprio parere con il voto della maggioranza dei presenti.
5. Il Presidente del Consiglio o il suo Vice non ha diritto di voto e non concorre alla formazione del "quorum" richiesto per la validità della seduta.

ART. 12

Obbligatorietà dei pareri

1. I pareri delle Commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro 5 giorni dalla data di ricezione della stessa.

ART. 13

Giustificazioni

1. Il Consigliere Comunale dipendente, a norma di legge, può avanzare richiesta di giustificazione per le assenze dovute ad effettiva partecipazione alle Commissioni Consiliari. Tale richiesta può essere avanzata alla Segreteria del Presidente del Consiglio che provvederà a consegnare apposita giustificazione indicando giorno e orario della presenza in commissione a cui il Consigliere ha partecipato.

Art. 14

Riunioni Aperte

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo Statuto o di rilevanti motivi di interesse del Comune il Presidente può convocare la Commissione in riunione "aperta", nella sede abituale od anche in luoghi particolari.
2. Tali riunioni hanno carattere straordinario; alle stesse, oltre tutti i Consiglieri Comunali possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti dello Stato, della Regione, di altre Province, delle Associazioni di Categoria, sociali, politiche, religiose e sindacali interessati ai temi da discutere.
3. In particolari riunioni il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, conoscenze, ecc. ed illustrano alla Commissione gli orientamenti degli Enti e delle parti rappresentate.
4. Durante le riunioni aperte viene redatto regolare verbale.

Art. 15

Procedimenti attuali

1. Il Dirigente trasmette la sua proposta di deliberazione, vistata dall'Assessore al ramo completa di tutti i pareri dei Funzionari sia tecnici che amministrativi al Sindaco.
2. Il Sindaco presa conoscenza della pratica, la invia, tramite protocollo al Presidente del Consiglio Comunale. Quest'ultimo, a sua volta, trasmette la pratica, dopo averla protocollata nell'apposito registro, al Segretario della Commissione competente. Spetterà a quest'ultimo contattare il Presidente della Commissione per concordare e convocare la Commissione, mettendo all'o.d.g. la pratica.
3. Il Segretario della Commissione, previa intesa con il Presidente della Commissione, sarà tenuto a convocare la stessa secondo le modalità espresse agli articoli precedenti.

4. La richiesta di parere firmata dal Presidente del Consiglio ed inviata in Commissione deve essere controfirmata, nell'apposito spazio, dal Presidente della Commissione appena ne viene a conoscenza. Infatti, da tale data decorrono i cinque giorni se la pratica riveste carattere di urgenza o i quindici giorni se la pratica riveste carattere ordinario. Deve essere, altresì, sempre specificato, da parte del proponente, il motivo che ne giustifica l'urgenza nel caso vi si ricorra.
5. La comunicazione della Convocazione sarà protocollata e trasmessa, a cura del Segretario della Commissione, al Sindaco, a tutti gli Assessori, al Presidente e Vice Presidente del Consiglio, a tutti i Capi Gruppo Consiliari, al Segretario Comunale, al Vice Segretario Comunale e ai dirigenti interessati.
6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria del Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della riunione e sono a disposizione di tutti i Consiglieri.
7. Gli atti di cui al comma precedente, se già esaminati, a prescindere dal tipo di parere, se vengano modificati anche solo in parte dai funzionari redigenti, devono essere immediatamente ritirati dall'Amministrazione e debbono ripercorrere nuovamente tutto l'iter.
8. Il Sindaco, gli Assessori ai rami di competenza ed i funzionari che hanno curato la pratica sono tenuti ad assistere, se richiesti, le Commissioni che trattano l'argomento o debbono inviare loro delegati.
9. Spetta al Segretario delle Commissioni:
 - a) redigere il verbale delle adunanze;
 - b) trasmettere copia del verbale al Sindaco, al Presidente della Commissione ed al Segretario Comunale.
10. Le pratiche sprovviste del necessario parere dei tecnici o dei funzionari redigenti, nonché della firma dell'Assessore, verranno rinviate al Sindaco per gli adempimenti necessari.
11. Il parere del Segretario Comunale viene espresso per ultimo, durante il Consiglio Comunale, dovendo verificare anche la regolarità della convocazione consiliare, "Quorum" e la regolarità dello svolgimento della seduta. E' facoltà della Commissione richiedere l'opinione del Segretario Comunale sull'argomento e quest'ultimo è tenuto a fornire le informazioni richieste anche dal punto di vista della legittimità.

ART. 16

Pubblicazione

1. Copia integrale dei verbali delle sedute delle Commissioni verrà pubblicata sul sito internet del Comune, in apposita pagina Web entro tre giorni dalla data di chiusura del verbale stesso.

ART. 17

Norma Finale di Rinvio

1. Le norme del presente Regolamento che risultassero in contrasto per effetto di jus super veniens, con norme di legge o di regolamenti preminenti sono automaticamente abrogate e sostituite dalle medesime, prescindendo dai formali provvedimenti di adeguamento regolamentare alle superiori fonti normative.

ART. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on -line dell'Ente.
2. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta.
3. Copia del presente Regolamento sarà trasmessa via e-mail ad ogni Consigliere.